

STATUTO



**Approvato dal
IV Congresso Nazionale UILA**

Roma, 18-22 Gennaio 2010

PARTE I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - COMPITI

Articolo 1
DENOMINAZIONE – SEDE

La Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari (UILA), è l'organizzazione sindacale democratica e unitaria alla quale direttamente aderiscono i lavoratori dipendenti e, in forma singola o associata, gli autonomi produttori del settore agroalimentare, di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, affermati nella costituzione repubblicana nata dalla resistenza.

Nel caso di adesione collettiva, la stessa deve essere deliberata dal Comitato Centrale della UILA che ne stabilisce le modalità.

Così pure l'eventuale rescissione del rapporto di adesione deve essere deliberata dal Comitato Centrale della UILA.

La UILA e le sue strutture non rispondono di obbligazioni passate, presenti o future, né associative, né personali contratte da coloro che chiedono l'adesione.

La UILA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UILA aderisce in sede locale, tramite il proprio sindacato provinciale, alla Camera Sindacale Provinciale della UIL, in sede nazionale alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), in sede europea all'EFFAT (Federazione Europea dei Sindacati del settore dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo e delle Industrie Connesse), in sede internazionale alla UITA (Unione Internazionale dei Lavoratori dell'Alimentazione, dell'Agricoltura, del Turismo, del Tabacco e delle Industrie Connesse).

La sede Nazionale è in Roma.

L'Unione Nazionale assume negli atti ufficiali la sigla UILA

La UILA ritiene inoltre che nelle finalità proprie del sindacato rientri il promuovere attività di servizio che, favorendo i lavoratori, consentano di migliorare le condizioni generali di funzionamento dell'organizzazione. Ogni iniziativa in questo campo potrà attuarsi soltanto se ne sarà accertato e mantenuto il più rigoroso rispetto delle finalità del sindacato.

Per l'attuazione delle attività di servizio occorre il parere preventivo della Segreteria Nazionale della UILA.

Articolo 2

SCOPI

La UILA si prefigge lo scopo di difendere e migliorare gli interessi sociali, economici e morali degli iscritti per determinare, assieme ad un ordinamento socio-politico più avanzato della nazione, condizioni di vita rispondenti alle esigenze della categoria.

Per il raggiungimento delle anzidette finalità si prefigge in particolare di promuovere ogni iniziativa di azione e di pensiero intesa a:

- a) assicurare più alti livelli di occupazione ai lavoratori agroalimentari;
- b) conquistare a favore della categoria la piena parità dei redditi di lavoro e del trattamento assicurativo-previdenziale con quelli degli altri settori;
- c) migliorare la «condizione sociale» dei lavoratori agroalimentari e trasformare l'ambiente rurale assicurando analoghi servizi e infrastrutture rispetto a quelle esistenti in città (case - strade - scuole - acqua - luce - ospedali - ecc.);
- d) offrire ai lavoratori agroalimentari la possibilità di conseguire un'adeguata preparazione professionale per un dignitoso inserimento nei vari settori produttivi;
- e) costituire mutue, enti bilaterali, fondi integrativi previdenziali e sanitari ed ogni altro organismo di analoga natura per l'assistenza agli iscritti ad integrazione degli interventi degli Enti pubblici;
- f) elevare il livello professionale e culturale dei lavoratori, organizzando corsi di formazione e di qualificazione;
- g) ottenere contratti di lavoro ai diversi livelli sempre più avanzati e comunque meglio rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori;
- h) assicurare la presenza del Sindacato ovunque operino i lavoratori della categoria, organizzarli, tutelarli nei loro interessi e rappresentarli nelle varie sedi;
- i) assistere nelle forme idonee gli iscritti nelle vertenze sindacali di carattere collettivo o individuale, garantendo in pari tempo piena libertà di espressione all'interno delle aziende e sui posti di lavoro;
- l) incoraggiare il movimento cooperativistico, in modo particolare nel campo della produzione e trasformazione;
- m) curare i contatti con le Organizzazioni Nazionali di categoria degli altri Paesi, in particolare con quelle della Internazionale cui aderisce, allo scopo di rafforzare i vincoli di solidarietà internazionale fra i lavoratori e per lo scambio di utili esperienze;

n) costituire Fondazioni che abbiano lo scopo di preservare la documentazione della storia dei lavoratori agroalimentari e di consentirne l'uso e la conoscenza agli studiosi.

Per i casi previsti al punto e) del presente articolo, nel rispetto delle leggi vigenti ed in virtù di specifiche norme contrattuali, la UILA ha costituito, d'intesa con le altre Organizzazioni Sindacali di settore, fondi integrativi sanitari e previdenziali ed enti bilaterali, le cui finalità consistono nell'erogazione di prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali a carattere integrativo ai lavoratori agricoli e alimentari e nel miglioramento delle loro condizioni socio-economiche.

Tali finalità sono proprie anche della UILA, che persegue gli stessi scopi e la cui azione é tesa a sostenere e a sviluppare l'attività dei Fondi e degli enti bilaterali medesimi, che non dispongono di strutture operative, nazionali e territoriali, necessarie alla piena attuazione dei loro compiti statutari.

Sussiste dunque piena contiguità e complementarietà delle finalità perseguite dai Fondi e dagli enti bilaterali di cui al punto e) del presente articolo con quelle proprie della UILA.

Per questi motivi i Fondi ed enti bilaterali, già costituiti o che saranno costituiti con analoghe finalità e indirizzi, sono soci dalla data della loro costituzione, a tutti gli effetti, della UILA salvo diverse decisioni dei Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Ove le disponibilità finanziarie lo consentano i Fondi e gli enti bilaterali associati versano alla UILA una quota di associazione nelle quantità e con le modalità previste dai Comitati di Gestione dei Fondi medesimi.

Articolo 3

COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UILA intende:

- a) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie delle problematiche del mondo del lavoro al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- b) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli organi della UILA;
- c) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei coordinamenti femminili realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederali;

- d) stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e quelli integrativi regolamentando tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, in particolare la Segreteria Nazionale assume la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o ad essa demandate dai sindacati provinciali di categoria nonché dei grandi gruppi alimentari;
- e) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- f) favorire, anche attraverso specifiche iniziative e strutture, l'integrazione dei lavoratori stranieri nella società e nelle produzioni italiane, nel rispetto della legge ed a parità di diritti e doveri, promuovendo la loro adesione alla UILA ed il loro accesso a tutte le responsabilità sindacali e organizzative dell'Unione e dei suoi Sindacati di Settore;
- g) elevare la condizione dei lavoratori convocando assemblee e conferenze utilizzando il CRES (Centro Studi della UILA), fondando circoli culturali; promuovere iniziative, per l'impiego del tempo libero e attività turistiche;
- h) promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico ed istituire gli opportuni e necessari collegamenti con il movimento sindacale;
- i) promuovere lo sviluppo della Formazione e Addestramento professionale e sindacale;
- l) provvedere all'assistenza dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo;
- m) promuovere attività di cooperazione internazionale;
- n) sensibilizzare, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di informazione e di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'azione sindacale;
- o) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILA può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti.

Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Per questo la UILA si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- la UILA si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

Articolo 4

ELETTIVITA' DELLE CARICHE

La UILA realizza i propri scopi ispirandosi ai principi della democrazia sindacale.

Tutte le cariche sono elettive, secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, ove non sia diversamente specificato, nell'ambito degli organismi competenti.

Nelle varie istanze della Unione è garantita la più ampia libertà di espressione ed il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati.

Articolo 5

RESPONSABILITA' NAZIONALE

La UILA Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, su mandato della Segreteria Nazionale.

PARTE II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILA

Articolo 6

ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organismi di base della UILA sono le Leghe Comunali, i Gruppi Aziendali, le Sezioni Aziendali Sindacali della FILBI, i Sindacati di Marineria della UILA-PESCA e le Leghe dei Produttori della UIMEC.

Le Leghe Comunali riuniscono i lavoratori iscritti alla Unione appartenenti alla stessa area territoriale.

I Gruppi Aziendali riuniscono i lavoratori appartenenti alla stessa unità aziendale compresi gli stagionali.

Le Sezioni Aziendali Sindacali riuniscono tutti i lavoratori della bonifica, dell'irrigazione e del miglioramento fondiario appartenenti alla stessa azienda.

I Sindacati di Marineria riuniscono tutti i lavoratori della pesca e dell'acquacoltura appartenenti alla stessa marineria.

Le Leghe dei Produttori riuniscono tutti i produttori agricoli della stessa area territoriale.

Gli organismi di base della UILA sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato, attraverso i quali i lavoratori aderiscono alla UILA.

Articolo 7

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Le Leghe Comunali e i Gruppi Aziendali assolvono i seguenti compiti:

- a) provvedono all'azione di proselitismo e di tesseramento nelle aziende e nelle aree territoriali di competenza (Comuni, frazioni, borgate, ecc.), curando altresì la raccolta delle deleghe sindacali;
- b) identificano le istanze dei lavoratori in sede locale, segnalandole alla UILA Provinciale e collaborando con la stessa per la loro realizzazione;
- c) collaborano con la UILA Provinciale per la preparazione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- d) curano nella zona di competenza l'azione di propaganda sui maggiori problemi provinciali e nazionali della categoria, diffondendo il pensiero e gli orientamenti della Unione;
- e) eleggono i propri rappresentanti al Congresso della UILA provinciale.

Le Sezioni Aziendali Sindacali, i Sindacati di Marineria e le Leghe dei Produttori assolvono ai compiti loro assegnati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

Articolo 8

ORGANI DELLE LEGHE COMUNALI, DEI GRUPPI AZIENDALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI DI BASE DELLA UILA

Gli organi delle Leghe Comunali e dei Gruppi Aziendali sono:
fino a 50 iscritti:

- l'assemblea degli aderenti;
- il segretario responsabile eletto dall'assemblea.

da 51 a 100 iscritti:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Comitato Direttivo eletto dall'assemblea, formato da non più di 7 componenti;
- il Segretario responsabile eletto dal Comitato Direttivo.

da 101 a 1.000 iscritti:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Comitato Direttivo eletto dall'assemblea, formato da non più di 11 componenti;
- la Segreteria eletta dal Comitato direttivo, formata dal Segretario Responsabile e dal Segretario organizzativo avente anche la funzione di Tesoriere.

oltre 1.000 iscritti:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Comitato Direttivo eletto dall'assemblea formato da non più di 13 componenti;
- la Segreteria eletta dal Comitato direttivo, formata dal Segretario Responsabile, dal Segretario organizzativo e dal Tesoriere.

Gli Organismi delle Sezioni Aziendali Sindacali, dei Sindacati di Marineria e delle Leghe dei Produttori sono definiti e regolati, rispettivamente, dagli Statuti della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA.

Articolo 9

PRESENZA E RUOLO NELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

La UILA conferma come fondamentale la funzione delle RSU e delle RSA nei luoghi di lavoro con i compiti che sono loro assegnati dagli accordi sindacali e dalle leggi.

Le scelte, le decisioni e i comportamenti delle RSU, elette nelle liste della UILA e delle RSA devono essere coerenti con le linee di politica sindacale definite dagli organismi della UILA.

Le norme per le elezioni delle RSU sono quelle definite dalla Segreteria Nazionale UILA con le Segreterie Nazionali delle organizzazioni di categoria aderenti alle altre Confederazioni e previste dagli accordi con le controparti e dai CCNL di categoria, mentre le norme per le elezioni delle RSA sono quelle previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva del settore agro-alimentare.

Articolo 10

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI BASE

Il Comitato Direttivo Provinciale uscente indice le assemblee di base in tutti gli organismi di base della UILA con almeno 20 iscritti.

Per gli organismi di base con meno di 20 iscritti, le modalità di partecipazione saranno individuate dal regolamento congressuale.

Articolo 11

SCOPI DELLE ASSEMBLEE DI BASE

Scopi delle assemblee di base sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo Provinciale;
- b) suggerire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato nell'ambito dei settori e della categoria;
- c) eleggere i delegati al Congresso del Sindacato Provinciale in proporzione al numero degli iscritti e sulla scorta delle norme all'uopo emanata dal Comitato Direttivo Provinciale uscente;
- d) rinnovare il Comitato Direttivo dell'organismo di base, se previsto.

Articolo 12

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE DI BASE

Le Assemblee di base saranno valide in prima convocazione se vi parteciperà la maggioranza assoluta dei tesserati ed in seconda convocazione (che dovrà seguire di almeno mezz'ora la prima) qualunque sia il numero dei tesserati presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee di base tutti gli iscritti all'organismo di base.

Per partecipare alle assemblee si dovrà esibire la tessera della UILA.

Le assemblee vengono convocate con avvisi postali indirizzati a tutti gli iscritti o con manifesto affisso all'ingresso della sede dell'organismo di base o dell'Azienda almeno una settimana prima dell'assemblea congressuale.

Articolo 13

NOMINA DELLA PRESIDENZA E DELLA COMMISSIONE

All'apertura dell'assemblea si procederà alle seguenti nomine:

- a) Presidenza;
- b) Commissione Elettorale e di scrutinio.

Articolo 14

COMPITI DELLA PRESIDENZA

La Presidenza, che può essere composta da uno o più membri, ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- b) nominare il segretario verbalizzatore;
- c) recapitare alla Segreteria provinciale della UILA o del proprio sindacato di settore l'ordine del giorno dei lavori ed il verbale dell'assemblea regolarmente compilato entro e non oltre due giorni dal termine dell'assemblea stessa.

Articolo 15

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DI SCRUTINIO

La Commissione Elettorale e di scrutinio, che deve essere composta da almeno tre membri, compila le liste dei candidati, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assemblea.

Per quanto riguarda le modalità per le votazioni, valgono le norme previste dall'art. 87 del presente statuto.

Articolo 16

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI BASE

La relazione sull'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi saranno svolte da un componente della Segreteria uscente.

Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle votazioni.

Il Segretario verbalizzatore dovrà provvedere alla stesura di un resoconto succinto dei lavori dell'assemblea.

PARTE III
SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Articolo 17

COSTITUZIONE DEL SINDACATO PROVINCIALE

Il Sindacato Provinciale di categoria raggruppa gli iscritti alla UILA di tutti gli organismi di base e dirige la politica sindacale della categoria, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale.

Provvede alla contrattazione a livello provinciale e aziendale sulla base delle direttive generali dell'Unione Nazionale, salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA.

Articolo 18

ORGANI

Gli organi delle UILA Provinciali sono:

1. Il Congresso;
2. Il Direttivo;
3. La Segreteria;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 19

CONGRESSO DEL SINDACATO PROVINCIALE

Il massimo organo del Sindacato Provinciale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA e della Camera Sindacale Provinciale, sulla base di un regolamento deliberato dal C.C. UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione a maggioranza del Comitato Direttivo o del 51% degli iscritti. Al Congresso partecipano i delegati delle Leghe UILA e dei Gruppi Aziendali ed i delegati eletti nei Congressi Provinciali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

La Segreteria Nazionale può convocare il Congresso straordinario di strutture territoriali, al termine di gestioni commissariali; in questi casi, la Segreteria Nazionale emanerà un regolamento congressuale particolare, che tenga conto delle specificità territoriali.

Articolo 20

CONGRESSO DEL SINDACATO PROVINCIALE: COMPITI

Il Congresso Provinciale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo Provinciale uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi da cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria, della Camera Sindacale, della Unione e della Confederazione;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Comitato Direttivo Provinciale, formato da almeno 11 componenti;
- e) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
- f) elegge i Comitati Provinciali di settore ove occorrono;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale della UILA;
- h) elegge i delegati al Congresso Regionale della UILA;
- i) elegge i delegati al Congresso delle Camere Sindacali Provinciali UIL secondo le disposizioni emanate al riguardo dalle stesse Camere Sindacali Provinciali UIL;
- l) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Articolo 21

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO DEL SINDACATO PROVINCIALE

Hanno diritto a partecipare al Congresso Provinciale:

- con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee delle Leghe e dei Gruppi Aziendali e nei Congressi Provinciali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC;
- senza diritto di voto, i membri degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Articolo 22

NOMINA DELLA PRESIDENZA

All'apertura dei lavori del Congresso i delegati riuniti in assemblea plenaria procederanno alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre membri:

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- b) provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- c) provvedere, con l'ausilio di eventuali segretari verbalizzatori, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

Articolo 23

LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle rispettive assemblee di base, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due compresa la propria.

Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 24

LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere composta da almeno tre membri.

La Commissione Elettorale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati.

I membri della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati. Qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

Per quanto riguarda le modalità per le votazioni valgono le norme previste dall'art. 87 del presente statuto.

Articolo 25

LA COMMISSIONE PER LA STESURA DELLE RISOLUZIONI CONGRESSUALI

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere composta da almeno tre membri. La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, in base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

Articolo 26

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO PROVINCIALE

Il Comitato Direttivo Provinciale viene eletto dai delegati in assemblea plenaria.

E' facoltà di prevedere la presenza, nel Direttivo, dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

Articolo 27

ELEZIONI DEI DELEGATI

I delegati del Congresso del Sindacato Provinciale della UILA al Congresso Nazionale nonché al Congresso Regionale UIL e delle Camere Sindacali Provinciali, sono eletti assicurando la rappresentanza dei singoli settori.

Articolo 28

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO PROVINCIALE

Il Comitato Direttivo del Sindacato provinciale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a)* convocare il Congresso Provinciale fissandone la data e le modalità di svolgimento;
- b)* collaborare all'attività delle Leghe Comunali e dei Gruppi Aziendali cooperando con essi nel lavoro di proselitismo e di assistenza ai lavoratori;
- c)* impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Provinciale e Nazionale della UILA;
- d)* redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo della struttura provinciale;
- e)* eleggere nel suo seno il Segretario responsabile e i membri della Segreteria Provinciale;

f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali e il loro riparto all'interno della struttura provinciale.

g) deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Esso si riunisce almeno 4 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria Provinciale oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 29

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Provinciale di categoria è composta di norma, da tre membri, di cui un Segretario Responsabile ed un Tesoriere.

Articolo 30

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti del Sindacato Provinciale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 6 mesi al controllo della contabilità e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che dovrà poi essere inviato alla Segreteria Nazionale della UILA. Il Collegio dei revisori dei conti predispone una relazione a commento del rendiconto economico e finanziario annuale. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I membri del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Direttivo Provinciale.

PARTE IV

SINDACATI REGIONALI DI CATEGORIA

Articolo 31

COSTITUZIONE DEL SINDACATO REGIONALE

I Sindacati Regionali UILA realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le province nell'ambito regionale.

Essi coordinano, nella regione, tutti i Sindacati Provinciali UILA e tutte le strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UILA assolve su tutto il territorio nazionale e promuovono tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio. I Sindacati Regionali UILA, pertanto, svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono, organizzano e coordinano l'azione necessaria per la difesa degli interessi dei lavoratori che operano nella regione;
- b) assistono le strutture del sindacato operanti nella regione per la elaborazione delle politiche e delle piattaforme rivendicative ai vari livelli (provincia, comune e grandi aziende) partecipando alle eventuali trattative e promuovendo le opportune azioni di lotta;
- c) provvedono alla contrattazione regionale sulla base delle direttive generali della Unione Nazionale salva l'autonomia negoziale riconosciuta alle strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA;
- d) provvedono agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i lavoratori, come pure la situazione socio-economica e sindacale della regione;
- e) studiano e realizzano le iniziative per la soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza nonché quelle fondamentali riferite all'assetto del territorio, alle politiche settoriali, culturali ed occupazionali;
- f) promuovono la costituzione e partecipano alla gestione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza e gli indirizzi della UILA nelle attività parasindacali (patronato di assistenza, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistica, promozione culturale dei lavoratori, ecc.).

Articolo 32

ORGANI

Gli organi delle UILA Regionali sono:

1. Il Congresso;
2. il Direttivo;
3. la Segreteria;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 33

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE

Il massimo organo del Sindacato Regionale è il Congresso di Categoria che deve aver luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILA e della UIL Regionale, sulla base di un regolamento deliberato dal C.C. UILA.

Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione a maggioranza del Comitato Direttivo o del 51% degli iscritti. Al Congresso partecipano i delegati eletti dai Congressi Provinciali UILA in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali.

La Segreteria Nazionale può convocare il Congresso straordinario di strutture regionali, al termine di gestioni commissariali; in questi casi, la Segreteria Nazionale emanerà un regolamento congressuale particolare, che tenga conto delle specificità regionali.

Articolo 34

CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE: COMPITI

Il Congresso Regionale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo Regionale uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi da cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Unione Regionale UIL;
- c) esamina il rapporto politico-finanziario della struttura;
- d) elegge il Comitato Direttivo Regionale, formato da almeno 11 componenti;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge i Comitati Regionali di settore ove occorrono;
- g) elegge i delegati al Congresso Regionale della UIL, secondo i regolamenti congressuali della Uil Regionale;
- h) esamina e vota la risoluzione finale proposta dalla apposita commissione.

Articolo 35

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE

Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale:

- con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti dai Congressi Provinciali UILA;

- senza diritto di voto, i membri degli organismi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per partecipare al Congresso deve essere esibita la tessera della Organizzazione e la delega.

Articolo 36

NOMINA DELLA PRESIDENZA

All'apertura dei lavori del Congresso i delegati riuniti in assemblea plenaria procederanno alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre membri:

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- b) provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- c) provvedere, con l'ausilio di eventuali segretari verbalizzatori, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

Articolo 37

LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali dei Congressi Provinciali UILA, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due compresa la propria.

Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 38

LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere composta da almeno tre membri.

La Commissione Elettorale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati.

I membri della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati. Qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

Per quanto riguarda le modalità per le votazioni valgono le norme previste dall'art. 87 del presente statuto.

Articolo 39

LA COMMISSIONE PER LA STESURA DELLE RISOLUZIONI CONGRESSUALI

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere composta da almeno tre membri. La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, in base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

Articolo 40

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO REGIONALE

Il Comitato Direttivo Regionale viene eletto in assemblea plenaria in proporzione agli iscritti delle singole province.

E' facoltà di prevedere la presenza, nel Direttivo, dei Sindacati di settore regolarmente costituiti al fine di assicurarne la rappresentanza.

Articolo 41

ELEZIONI DEI DELEGATI

I delegati al Congresso Regionale UIL sono eletti in proporzione agli iscritti delle singole province.

Articolo 42

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO REGIONALE

Il Comitato Direttivo del Sindacato Regionale è l'organo di direzione normale tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone la data e le modalità di svolgimento;

- b)* collaborare all'attività delle UILA Provinciali cooperando con essi nel lavoro di proselitismo e di assistenza ai lavoratori;
- c)* impostare l'azione sindacale sulla base degli indirizzi espressi dal Congresso Regionale e Nazionale della UILA;
- d)* redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo della struttura regionale;
- e)* eleggere nel suo seno il Segretario responsabile e i membri della Segreteria Regionale;
- f)* deliberare eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

Il Comitato Direttivo del sindacato regionale può, inoltre, delegare parte dei suoi compiti ad un organismo esecutivo più ristretto.

Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno ad iniziativa della Segreteria Regionale oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 43

LA SEGRETERIA

La Segreteria del Sindacato Regionale di categoria è composta, di norma, da tre membri, di cui un Segretario Responsabile ed un Tesoriere.

Articolo 44

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti del Sindacato Regionale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti ed è nominato dal Congresso.

Il Collegio provvede almeno ogni 6 mesi al controllo della contabilità e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che dovrà poi essere inviato alla Segreteria Nazionale della UILA. Il Collegio dei revisori dei conti predisponde una relazione a commento del rendiconto economico e finanziario annuale. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I membri del Collegio non possono ricoprire la carica di componenti il Direttivo Regionale.

PARTE V
ORGANI NAZIONALI DELLA UILA

Articolo 45

GLI ORGANI NAZIONALI

Gli organi nazionali dell'Unione Nazionale sono:

1. il Congresso;
2. il Comitato Centrale;
3. la Direzione;
4. la Segreteria;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 46

IL CONGRESSO NAZIONALE: COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della UILA, cui spettano poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rapporto politico-finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione;
- c) nominare il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- e) nominare i Delegati al Congresso Nazionale della UIL.

Articolo 47

IL CONGRESSO NAZIONALE: CONVOCAZIONE

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Comitato Centrale o da almeno un terzo degli iscritti alla UILA.

La data, la località, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Centrale della UILA in un regolamento congressuale approvato almeno due mesi prima.

Il Comitato Centrale fissa altresì, di volta in volta le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi.

Il Congresso é composto dai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Provinciali. Partecipano di diritto al Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati i componenti del Comitato Centrale UILA, i componenti del Collegio dei Probiviri, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni Delegato e con le modalità fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale.

Articolo 48

IL CONGRESSO NAZIONALE: NOMINA DELLE COMMISSIONI

Il Congresso è aperto da un componente del Comitato Centrale, delegato dalla Segreteria Nazionale che indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

Articolo 49

LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali dei Congressi Provinciali, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due compresa la propria.

Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 50

LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere composta da almeno tre membri.

La Commissione Elettorale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati.

I membri della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati. Qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

Per quanto riguarda le modalità per le votazioni valgono le norme previste dall'art. 82 del presente statuto.

Articolo 51

LA COMMISSIONE PER LA STESURA DELLE RISOLUZIONI CONGRESSUALI

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere composta da almeno tre membri. La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali, in base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

Articolo 52

IL COMITATO CENTRALE: COMPOSIZIONE

Il Comitato Centrale é composto da un minimo di settantuno componenti eletti dal Congresso in seduta plenaria.

Le elezioni dei componenti del Comitato Centrale avverranno rispettando le modalità fissate dal presente Statuto e dal regolamento congressuale.

Alle riunioni del Comitato Centrale partecipano altresì, con voto consultivo, i Revisori dei Conti e i Proviviri.

Articolo 53

COMPITI DEL COMITATO CENTRALE

Il Comitato Centrale é l'organo di direzione della Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari tra un Congresso e l'altro; é responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissando le modalità di svolgimento;
- b) vigilare sull'attività dei Sindacati Regionali e Provinciali della UILA e degli Organi Nazionali e territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore, cooperando con essi nel lavoro di proselitismo ed assistenza ai lavoratori;
- c) fissare le direttive generali dell'attività contrattuale;
- d) redigere ed approvare i rendiconti economico-finanziari annuali;

- e) eleggere al proprio interno nell'ordine e con votazione distinta il Segretario Generale della UILA, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere e la Direzione;
- f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali e le contribuzioni per la struttura nazionale;
- g) costituire, ove lo ritenga opportuno, Comitati e/o Gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti ed il coordinamento di specifiche iniziative riguardanti particolari aspetti settoriali dell'attività sindacale e/o organizzativa dell'Unione;
- h) cooptare nel proprio seno con voto consultivo o deliberativo, con decisione adottata a maggioranza di due terzi, i Dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi che diano la propria adesione alla UILA nell'intervallo di tempo tra lo svolgimento dei due Congressi Nazionali;
- i) costituire Fondazioni per lo studio della storia dei lavoratori agroalimentari ai sensi della lett. n) dell'art. 2 del presente Statuto;
- l) deliberare eventuali acquisti, vendite immobiliari, o donazioni a Fondazioni che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA;
- m) nominare sulla base di situazioni oggettive responsabili Uila interregionali e/o interprovinciali.

Il Comitato Centrale può delegare alla Segreteria Nazionale o alla Direzione, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti a norma dei commi precedenti.

Articolo 54

L'ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Congresso ha la facoltà di eleggere in seduta plenaria l'Assemblea Nazionale.

La composizione e l'elezione dell'Assemblea Nazionale è fissata dal Congresso con le stesse norme previste dal presente Statuto per la elezione del Comitato Centrale.

Dovranno comunque far parte di diritto dell'Assemblea Nazionale i componenti effettivi e supplenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti della UILA ed i componenti titolari dei Comitati Centrali dei Sindacati Nazionali di Settore.

Articolo 55

COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo preposto all'analisi e alla verifica politica dell'azione della UILA.

Va convocato dalla Segreteria Nazionale sulla base delle esigenze organizzative.

In via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Articolo 56

FUNZIONALITA' DEL COMITATO CENTRALE

Il Comitato Centrale si riunisce almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti, salvo i casi previsti dall'art. 82.

Articolo 57

LA DIREZIONE

La Direzione è formata da un minimo di 31 componenti e ha il compito di attuare le deliberazioni del Comitato Centrale della Unione. In aggiunta a tale compito la Direzione può deliberare di affidare ai Segretari Regionali della UILA la nomina dei rappresentanti UILA in seno alle commissioni extra-*legem* provinciali e la gestione delle relative risorse economiche, qualora le condizioni della categoria provinciale, con esclusiva valutazione della Segreteria Nazionale, lo rendano opportuno.

Articolo 58

RIUNIONI DELLA DIREZIONE

La Direzione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenesse necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Direzione stessa.

La convocazione é fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno sette giorni prima.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.

Le riunioni della Direzione sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 51% dei membri effettivi.

Articolo 59

ELEZIONI PRESIDENTE UILA

Il Comitato Centrale UILA ha facoltà di nominare, su proposta della Segreteria Nazionale, il Presidente della UILA.

L'incarico di Presidente può essere operativo e in tal caso il Presidente fa parte della Segreteria Nazionale con voto deliberativo oppure può essere un incarico onorario.

Articolo 60

COMPITI DEL PRESIDENTE UILA

Al Presidente della UILA, se nominato a far parte anche della Segreteria Nazionale vengono conferiti i seguenti compiti:

- presiede le riunioni del Comitato Centrale;
- presiede le riunioni della Direzione;
- presiede le riunioni della Segreteria Nazionale;
- assume, inoltre, quegli incarichi operativi che la Segreteria Nazionale intenderà affidargli.

Articolo 61

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale è formata da un massimo di 6 componenti, ivi compreso il Segretario Generale, eletti dal Comitato Centrale tra i propri componenti.

Articolo 62

LA SEGRETERIA NAZIONALE: COMPITI

La Segreteria é l'organo esecutivo della Unione Nazionale, provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Centrale, assicura la direzione quotidiana dell'attività federale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, mantiene contatti permanenti con i Sindacati Regionali e Provinciali della UILA e con i Sindacati Nazionali e Territoriali di settore.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato Centrale i problemi che riguardano la vita dell'organizzazione.

Articolo 63

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la Unione Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale, inoltre, per quanto riportato al comma precedente, rappresenta l'Unione Nazionale anche per eventuali acquisti, vendite immobiliari o donazioni a Fondazioni.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere delegata ad altro componente la segreteria.

Articolo 64

ELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Il Comitato Centrale della UILA, nel caso in cui non elegga il Presidente della UILA, ha la facoltà di eleggere il Segretario Generale Aggiunto della Federazione.

Articolo 65

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 66

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di tre supplenti ed è nominato tra gli iscritti alla Unione dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria.

I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Centrale.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro il termine di 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Centrale, dalla segreteria dell'Unione Nazionale e dagli organismi direttivi dei Sindacati Provinciali e Regionali della UILA, nonché dai competenti organismi dei Sindacati Nazionali di Settore.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di tre mesi.

Articolo 67

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali di categoria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare almeno ogni 6 mesi i rendiconti economici e finanziari annuali della Unione Nazionale e la regolarità delle spese proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Comitato Centrale.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e presenta altresì al congresso una relazione sul rendiconto economico e finanziario della Unione Nazionale nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Articolo 68

DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono decaduti dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli i componenti nei cui confronti i competenti organi direttivi abbiano disposto la sanzione della destituzione, ai sensi e nel rispetto dello Statuto della UILA o dei Sindacati Nazionali di Settore.

Si intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei membri che per tre volte consecutive senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni o che non rinnovino la tessera di iscrizione al sindacato.

Articolo 69

LA CONFERENZA GENERALE DELL'UNIONE

La Conferenza Generale dell'Unione è un organo consultivo e di orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta dal Comitato Centrale e dai Segretari responsabili dei Sindacati regionali e provinciali UILA, qualora non facciano parte del Comitato Centrale stesso, e dai Comitati Centrali e dai responsabili delle strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore.

La Conferenza viene convocata dal Comitato Centrale della Unione ogni qualvolta il Comitato Centrale stesso lo ritenga opportuno e ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Unione.

Articolo 70

ORGANO UFFICIALE DI STAMPA

La Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria.

Il Direttore è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

PARTE VI

I SINDACATI DI SETTORE

Articolo 71

I SINDACATI NAZIONALI DI SETTORE

I Sindacati Nazionali di settore sono:

- FILBI: Federazione Italiana Lavoratori Bonifica Irrigazione e Miglioramento Fondiario;
- UILA Pesca, sindacato del personale imbarcato sulle navi adibite a pesca marittima ed il personale non imbarcato dipendente da cooperative e da imprese esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquicoltura, vallicoltura;
- UIMEC, sindacato dei produttori agricoli e dei coltivatori diretti.

Il Comitato Centrale UILA ha facoltà, ove se ne verificassero le condizioni, di costituire altri Sindacati o coordinamenti di settore.

La UILA, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota associativa di ogni singolo lavoratore e produttore che alla UILA aderisca tramite l'iscrizione al rispettivo Sindacato Nazionale di Settore.

Le assemblee congressuali di base ed i Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali della FILBI, della UILA-PESCA e della UIMEC si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UILA, nei modi previsti dai rispettivi Statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILA ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale della UILA.

Articolo 72

COMPITI

I Sindacati Nazionali di Settore, in applicazione dei rispettivi Statuti, nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILA, formano i propri Organi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono, in particolare, ai seguenti compiti:

- a)* elaborare, d'accordo con la Segreteria Nazionale della UILA, l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- b)* coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILA, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c)* partecipare negli appositi organismi alla elaborazione della politica sindacale della Unione Nazionale.

La rappresentanza politico sindacale spetta in ogni caso alla Segreteria Nazionale della UILA.

Il Comitato Centrale della UILA potrà affidare ai Sindacati Nazionali di Settore altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali.

PARTE VII

FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 73

CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETA'

La UILA è finanziata con il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il finanziamento - secondo quanto previsto nella Contrattazione collettiva stipulata ai vari livelli e approvata dai/lle lavoratori/trici rispettivamente interessati/e - avviene tramite la sottoscrizione da parte degli/lle iscritti/e della delega per la trattenuta delle quote associative sindacali sulla retribuzione diretta e/o differita, con la contribuzione mensile, con quote associative finalizzate a servizi contrattuali.

Le quote o contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Comitato direttivo delle strutture che attivano la sottoscrizione, la quale deve essere indetta dando tempestiva e chiara informazione ai/lle lavoratori/trici interessate circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa,

i tempi della raccolta e della successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte, contributi volontari dei/le lavoratori/trici di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al/la lavoratore/trice che versa, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Tutte le voci di cui sopra, nonché altre forme di sostegno (quote di affiliazione, gettoni di presenza ecc.) vanno iscritti nel rendiconto fra le 'entrate ordinarie'.

A tutti gli/le iscritti/e deve essere rilasciata la tessera UIL-UILA.

Tutti i dati relativi alle iscritte e iscritti sono tutelati secondo quanto previsto dalla L. 675 (privacy).

Articolo 74

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

I Sindacati Regionali, Provinciali della UILA, le Leghe ed i Gruppi Aziendali, nonché i Sindacati Nazionali di settore e le loro articolazioni e strutture territoriali, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario responsabile pro-tempore, sono direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti responsabili per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell'adesione sindacale alla Unione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

I Segretari responsabili dei Sindacati Regionali e Provinciali, delle Leghe e dei Gruppi Aziendali della UILA, nonché i Segretari responsabili ed i Presidenti dei Sindacati Nazionali di Settore e delle rispettive articolazioni e strutture territoriali rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferirne a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del Direttivo.

I Sindacati Regionali, Provinciali, le Leghe ed i Gruppi Aziendali della UILA, nonché i Sindacati Nazionali di Settore e le loro articolazioni e strutture territoriali debbono redigere ed approvare annualmente, entro il mese di marzo, i rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi annuali, inviandone copia alla struttura superiore, evidenziando gli eventuali passivi e le ragioni del deficit; qualora il rendiconto sia in passivo dovrà recare in calce le firme di tutti i membri del direttivo che lo hanno approvato.

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILA e dei Sindacati Nazionali di Settore, a qualsiasi livello, è di carattere politico e pertanto non retribuito e non prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro, che può essere posto in essere e mantenuto solo nel caso in cui le risorse del Sindacato nella autonomia della singola struttura lo consentano.

Nel caso in cui le risorse della struttura non consentano il mantenimento dei rapporti di lavoro il Segretario Responsabile, ovvero il Presidente della struttura stessa, hanno l'obbligo di risolverli entro 3 mesi.

Tale obbligo vale per qualsiasi rapporto di lavoro a cominciare da quello eventuale degli stessi Segretari Responsabili o Presidenti i quali, in casi di mancato rispetto di tale obbligo, risponderanno personalmente di tutti gli oneri che da tale inosservanza derivino alla struttura.

Articolo 75

OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE

Tutti gli iscritti alla UILA sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Comitato Centrale della UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dal Comitato Centrale della Unione Nazionale, di anno in anno.

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Non possono parimenti partecipare al Congresso Nazionale della Unione i delegati eletti dai Congressi dei Sindacati provinciali che non abbiano versato all'Unione stessa le contribuzioni dovute.

Articolo 76

TESSERAMENTO E RIPARTIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

La ripartizione delle quote viene decisa dal Comitato Centrale dell'Unione attraverso quote fisse o percentualizzate.

La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire mediante l'apertura di c/c bancari o postali intestati alla organizzazione e con firme congiunte di traenza del Segretario Responsabile e del Tesoriere.

Il Comitato Centrale dell'Unione può istituire forme centralizzate di versamenti dei contributi provinciali su di un unico conto nazionale con ripartizione automatica percentualizzata tra Unione Nazionale, Unione Regionale, Sindacato Provinciale e Sindacati Nazionali di Settore.

Articolo 77

RIPARTIZIONE QUOTE DI SERVIZIO E RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I contributi sindacali relativi alle quote di servizio, quote contrattuali o accordi «extra-*legem*», ecc. vengono ripartiti tra i diversi organismi in conformità alle norme generali fissate dal Comitato Centrale della UILA.

Articolo 78

RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI

I Sindacati Provinciali, i Sindacati Regionali e i Sindacati Nazionali di Settore debbono trasmettere alla Unione Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno copia dei rendiconti economico-finanziari consuntivi dell'anno precedente, i rendiconti economico-finanziari preventivi approvati dai rispettivi organismi.

I rendiconti delle leghe e dei gruppi aziendali dovranno essere trasmessi nello stesso termine e con le stesse modalità alla Segreteria provinciale UILA.

Articolo 79

UTILIZZO DELLE RISORSE

Gli Organi direttivi della Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e Provinciali della UILA, delle Leghe, dei Gruppi Aziendali e dei Sindacati Nazionali di Settore, nella loro autonomia amministrativa, possono procedere, ai diversi livelli, ad eventuali acquisti e vendite immobiliari che venissero ritenuti utili e necessari al perseguimento degli obiettivi più generali della UILA.

La Segreteria Nazionale deve essere informata della decisione di ogni acquisto o vendita e una copia dell'atto notarile deve essere inviata alla Segreteria Nazionale UILA per opportuna conoscenza.

Articolo 80

VALIDITA' DELLE DELIBERE DEGLI ORGANISMI STATUTARI A TUTTI I LIVELLI

Nelle riunioni dei Direttivi Provinciali, Regionali, dei Sindacati di settore, del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale UILA dovrà essere adottato il foglio di presenza da far sottoscrivere a tutti i partecipanti alla riunione e da allegare al verbale della riunione.

Il verbale delle riunioni di Lega o Gruppo aziendale va trasmesso alla Segreteria Provinciale competente, mentre i verbali delle strutture provinciali e regionali e dei Sindacati Nazionali di Settore vanno trasmessi alla Segreteria Nazionale UILA.

Il mancato rispetto di questa norma comporta un provvedimento sanzionatorio commisurato al grado di mancato rispetto.

Le riunioni degli organismi statutari e le delibere assunte sono valide quando sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) con la presenza del 50% + 1 dei componenti l'organismo e con la maggioranza semplice dei presenti per le decisioni politiche di ordine generale;
- b) con la presenza del 66% + 1 dei componenti l'organismo e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti per l'approvazione ordinaria dei rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi;
- c) con la presenza del 75% + 1 dei componenti l'organismo e con la maggioranza dei 3/4 dei presenti per l'approvazione di spese che impegnino in forma rilevante l'insieme delle strutture che operano nel territorio.

Articolo 81

DECADENZA E SFIDUCIA

a) I componenti degli organi statutari UILA a carattere rappresentativo, a tutti i livelli, che cumulano consecutivamente e senza giustificato motivo da comunicare per iscritto, 3 assenze, decadono automaticamente dall'incarico.

Alla sostituzione provvede la struttura che li ha espressi o, in mancanza, l'istanza immediatamente superiore.

b) I componenti di segreteria ad ogni livello o di organismi operativi che cumulano consecutivamente e senza giustificato motivo da comunicare per iscritto, 2 assenze, decadono automaticamente dall'incarico.

Alla sostituzione si provvede convocando l'organismo elettivo competente.

c) Nei casi in cui venga presentata al competente Organo direttivo una mozione di sfiducia nei confronti della segreteria in carica, la mozione deve indicare, a pena di improcedibilità ed assieme ai motivi dell'atto di sfiducia, l'indicazione di un candidato e/o di un gruppo dirigente che si pone in alternativa a quello oggetto della sfiducia.

Articolo 82

NORME GENERALI PER LE VOTAZIONI

Nelle assemblee pregressuali delle leghe e dei gruppi aziendali, nei Congressi Provinciali, nei Congressi Regionali, nei Congressi dei Sindacati di settore e nel Congresso Nazionale le votazioni avvengono:

- a)* per alzata di mano;
- b)* per appello nominale, se richiesto da almeno un terzo dei delegati presenti al Congresso;
- c)* per scrutinio segreto su lista unica concordata per le elezioni delle cariche sociali e dei delegati ai Congressi, se richiesto da almeno un terzo dei voti rappresentati al Congresso.

- Nelle votazioni *per alzata di mano* i delegati votano «ad personam» e non secondo i voti che rappresentano.
- Nelle votazioni *per appello nominale* ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero dei voti che la Commissione Verifica Poteri gli ha riconosciuto.
- Le schede per le elezioni a scrutinio segreto dovranno essere predisposte in modo da dare al delegato votante la possibilità di apportare eventuali aggiunte e sostituzioni di nominativi.
- La votazione avviene mediante il segno di una crocetta apposta a fianco del nominativo dei candidati prescelti. Eventuali aggiunte dovranno essere fatte scrivendo per intero i nominativi negli appositi spazi.
- Si possono votare al massimo i due terzi dei candidati eleggibili per i vari incarichi.

Le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quelle previste per ogni singola elezione saranno ritenute nulle.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

PARTE VIII

ISCRITTI E NORME DISCIPLINARI

Articolo 83

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

L'iscritto alla UILA resosi colpevole di infrazione di natura politico-sindacale e/o economica e morale, secondo la gravità della mancanza, incorre nelle seguenti sanzioni:

- a)* richiamo scritto;

- b) sospensione da 1 a 6 mesi dell'iscrizione;
- c) destituzione o sospensione da eventuali cariche;
- d) espulsione.

In prima istanza i provvedimenti disciplinari sono presi a maggioranza dal direttivo della struttura a cui appartiene l'iscritto o dal Comitato Centrale.

I provvedimenti di espulsione possono essere adottati soltanto dal Comitato Centrale della UILA – su proposta della Segreteria Nazionale della UILA o su richiesta degli Organi delle strutture di appartenenza dell'iscritto – e sono validi se approvati a maggioranza di 2/3 dei componenti del Comitato Centrale della UILA.

Tutti gli aderenti alla UILA, che ricoprano o meno cariche direttive, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi della Unione.

E' fatto rinvio, per quanto non previsto, al regolamento del Collegio dei Probiviri.

E' facoltà delle strutture di appartenenza o dal Comitato Centrale di sospendere cautelativamente l'iscritto nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario all'inchiesta ed al giudizio, comunque, per un periodo non superiore ai tre mesi.

Articolo 84

INTERVENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

L'intervento nei confronti dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Provinciali e dei Sindacati Nazionali di Settore viene svolto dalla Segreteria Nazionale quando si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un organo dirigente;
- b) incapacità di esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organi statuari, capaci di provocare disorientamento e disgregazione o di danneggiare il prestigio dell'organizzazione;
- d) congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statuarie;
- e) gravi irregolarità amministrative recanti danno alla organizzazione;
- f) la mancata presentazione dei rendiconti economico-finanziari annuali decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista;
- g) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statuari nazionali in caso di vertenze a carattere nazionale, regionale e provinciale;

h) omessa o inesatta osservanza delle disposizioni dello Statuto della UILA, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 73 e 74.

In caso di urgenza, per tutelare il ruolo della UILA, la Segreteria Nazionale può sospendere il Segretario, il Presidente o il gruppo dirigente di una struttura senza la formulazione delle contestazioni che dovranno comunque avvenire successivamente alla sospensione stessa entro e non oltre cinque giorni.

In caso di gestione commissariale l'Unione Nazionale provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui ai comma precedenti, alla nomina di un Comitato di Reggenza oppure di un Commissario unico, la decisione dovrà essere ratificata dal Comitato Centrale.

Relativamente ai Sindacati provinciali di categoria gli interventi o i provvedimenti di cui sopra debbono essere portati a conoscenza delle rispettive Camere Sindacali Provinciali.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Provinciale o Regionale UILA, ovvero il legale rappresentante dei Sindacati Nazionali di Settore o delle loro strutture ed articolazioni territoriali, per gravi motivi anche di salute fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli organi statutari territoriali, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che unitamente agli altri componenti della Segreteria territoriale e al direttivo, assumerà la responsabilità della struttura.

Articolo 85

AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE

Per garantire la propria autonomia ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, nella UILA:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate o ispirate da partiti politici o da altri organismi estranei all'organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli organismi periferici e centrali non è consentita la presentazione di liste di corrente o di mozioni pregressuali; tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento congressuale, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze i diritti di rappresentanza;
- c) i Sindacati Regionali e Provinciali della UILA e le strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore hanno di norma sede presso le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Provinciali e loro uffici periferici e non possono comunque operare presso le sedi di un qualsiasi partito o movimento politico. Tuttavia, qualora esigenze della categoria o particolari

motivi lo richiedano, i Sindacati Regionali e Provinciali della UILA e le strutture territoriali dei Sindacati Nazionali di Settore possono, previa autorizzazione della Unione Nazionale, stabilire la loro sede in luogo diverso da quello fissato per la Camera Sindacale Provinciale o Unione Regionale UIL.

Articolo 86

INCOMPATIBILITA' INTERNE

Degli organi statutari a tutti i livelli dell'Unione non possono far parte i Componenti della Segreteria Confederale, i Segretari Responsabili Regionali della UIL, i Segretari Generali e i Presidenti delle Camere Sindacali Provinciali.

A livello di Sindacato Regionale o Provinciale la funzione di tesoriere è svolta di norma da un membro della Segreteria che non può essere il Segretario Generale o il Segretario responsabile. La responsabilità della gestione è, però, collegiale dei membri della Segreteria.

I componenti gli organismi statutari della UILA non possono di norma ricoprire incarichi, a nessun livello, in altre categorie.

E' condizione indispensabile la iscrizione alla UILA per accedere a cariche direttive di qualsiasi livello degli Organismi dell'Unione o per rappresentare la categoria nei Consigli di Amministrazione o Commissioni di Enti pubblici e privati.

L'iscritto alla UILA non può essere tesserato ad altro sindacato di categoria della UIL, pena la sua decadenza automatica di iscritto alla Unione.

Articolo 87

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

La carica di componente di organismi elettivi dell'Unione Nazionale, dei Sindacati Regionali e Provinciali della UILA e dei Sindacati Nazionali di Settore è incompatibile con la carica di componente gli organismi esecutivi provinciali, regionali e nazionali di partito; con i mandati elettivi parlamentari nazionali ed europei, di Consiglio (o Assemblea) regionale, provinciale e di comune capoluogo di provincia; con tutti gli incarichi esecutivi amministrativi, anche a livello dei comuni non capoluogo di Provincia; con i mandati amministrativi pubblici che non siano di designazione sindacale.

Nel caso in cui un dirigente sindacale investito di incarico di cui sopra si presenti candidato alle elezioni per i mandati sopra elencati o ne sia attualmente investito si ritiene automaticamente decaduto dalla sua funzione sindacale.

Quando si è in presenza di un caso di incompatibilità gli Organi deliberanti - Comitato Direttivo Provinciale o Comitato Centrale UILA - sono convocati dalle rispettive Segreterie per provvedere alle relative sostituzioni.

Eventuali inadempimenti vanno tempestivamente segnalati in modo che la Segreteria Nazionale possa provvedere direttamente alla convocazione dei suddetti Organismi.

Articolo 88

LIMITI DI ETA'

La partecipazione agli organismi statutari con eccezione di quelli di Lega cessa al compimento del 65° anno di età.

La Segreteria Nazionale della UILA può, in via del tutto eccezionale e per particolari ragioni organizzative, autorizzare il mantenimento della carica di componente il Direttivo Provinciale per i soli responsabili di lega.

Articolo 89

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILA, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della UIL.

Le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale della UILA almeno 30 giorni prima della data del Congresso.

Articolo 90

NORME TRANSITORIE

La Segreteria Nazionale ha la facoltà, in via del tutto eccezionale, di consentire a lavoratori aderenti ad altre strutture della UIL, di ricoprire incarichi e responsabilità in seno alla UILA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento organizzativo della categoria.

La Segreteria Nazionale, a suo insindacabile giudizio, può revocare tali autorizzazioni in qualsiasi momento.

Il Comitato Centrale della UILA può approvare regolamenti di attuazione del presente statuto che tengano anche conto del contenuto di quelli confederali. L'approvazione degli stessi o le modifiche che dovessero apportare, vanno deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato Centrale UILA.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Comitato Centrale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.